

Vademecum sul sistema pensionistico

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Il sistema pensionistico dei lavoratori dipendenti del settore pubblico, iscritti all'ex INPDAP, è finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato alla retribuzione erogata. La retribuzione imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale è costituita da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

La retribuzione utilizzata per il versamento dei contributi costituisce anche la retribuzione presa a base per il calcolo della pensione.

Aliquota contributiva

Amministrazioni	A carico dell'Ente	A carico del dipendente	Totale
Stato	24,20%	8,80%	33,00%
Enti locali, Asl, ecc.	23,80%	8,85%	32,65%

Sulla quota di retribuzione annua d'importo eccedente la cosiddetta retribuzione pensionabile (47.379 euro per l'anno 2020) è prevista un'aliquota maggiorata di un punto, a completo carico del dipendente. L'1% aggiuntivo non dà luogo a pensione ma è di natura solidaristica.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 che si iscrivono a far data dall'1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Tale massimale, fissato in lire 132 milioni per l'anno 1996, viene rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (il limite relativo al 2020 è pari a 103.055 euro). Oltre tale limite di reddito non si versano i contributi e quindi la prestazione pensionistica è plafonata sul massimale contributivo.

TRATTAMENTI PENSIONISTICI

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia viene riconosciuta qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: compimento dell'età pensionabile; raggiungimento di determinati requisiti contributivi; cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Spetta all'età di 67 anni per gli uomini e per le donne. Il limite di età delle donne è stato parificato a quello degli uomini dal 2018. Il suddetto requisito anagrafico, a far tempo dall'1 gennaio 2013, è stato adeguato alla cosiddetta speranza di vita (sulla base dei dati forniti dall'ISTAT), con una periodicità triennale fino al 2018 e diventata biennale dal 2019.

Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione. Al fine di tutelare posizioni precedenti al 1993 (riforma Amato) è stabilito che si continuano ad applicare i precedenti requisiti (minimo di 15 anni) per i seguenti soggetti:

- lavoratori che abbiano maturato 15 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1992;
- lavoratori che al 31 dicembre 1992 risultino ammessi alla prosecuzione volontaria. Non è richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data;
- lavoratori che possano far valere una anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che siano stati occupati per almeno 10 per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare (i cosiddetti "precari").

La pensione di vecchiaia contributiva

Per i lavoratori che hanno iniziato l'attività dall'1 gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva, anche all'estero, al 31 dicembre 1995), la pensione di vecchiaia, dall'1 gennaio 2012, richiede gli stessi requisiti di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31 dicembre 1995: 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva.

È inoltre possibile ottenere la pensione di vecchiaia contributiva all'età di 71 anni sia per le donne che per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, volontaria e da riscatto (non valgono i contributi figurativi). Viene richiesta la cessazione del lavoro dipendente.

Affinché venga riconosciuta la pensione, l'importo del trattamento non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale INPS (per il 2020 limite pari a $460,28 * 1,5 =$ euro 690,42 mensili). Si prescinde da quest'ultima condizione (1,5 volte l'assegno sociale), nel senso che la pensione viene comunque messa in pagamento, all'età di 71 anni e oltre, in presenza di un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva.

La pensione anticipata (ex "pensione di anzianità")

La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che si può ottenere in anticipo rispetto all'età prevista per la vecchiaia, da cui il nome. Dall'1 gennaio 2012 per la pensione anticipata è richiesta un'anzianità contributiva pari a 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Nella tabella che segue sono riepilogati gli adeguamenti alla cosiddetta speranza di vita dal 2012 - anno della loro introduzione con la legge Monti-Fornero – fino al 2020.

Anno	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014 - 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016 - 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2019 - 2020*	42 anni e 10 mesi (43 anni e 3 mesi)	41 anni e 10 mesi (42 anni e 3 mesi)

Proprio nel 2019 sarebbero dovuti ulteriormente aumentare i requisiti contributivi minimi sia per gli uomini sia per le donne: per i primi da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e 3 mesi e per le seconde da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e 3 mesi.

Il decreto legge del 28 gennaio 2019, n.4 è tuttavia intervenuto sul tema dell'indicizzazione dell'anzianità contributiva rispetto all'aspettativa di vita, bloccandola a 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (un anno in meno per le donne): come recita il testo del decreto legge, il

"blocco" è sperimentale e dunque in vigore dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026. Viene comunque introdotto un differimento della decorrenza di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici (la cosiddetta "finestra mobile").

Per i lavoratori iscritti al sistema pensionistico pubblico a partire dal 1/1/1996 (cioè i lavoratori interamente assoggettati al regime contributivo non avendo maturato prima di quella data contribuzione neppure all'estero), è previsto un ulteriore canale di accesso al pensionamento anticipato. Essi possono accedere con un'età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, fino a un massimo di 3 anni, dunque 64 anni per il 2020, se in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non sono considerati utili i contributi figurativi) e un importo minimo di pensione non inferiore a 1.288,78 euro mensili nel 2020, vale a dire pari ad almeno 2,8 l'importo dell'assegno sociale (importo è indicizzato in funzione del PIL nominale).

Opzione donna

Le lavoratrici possono ottenere il trattamento di anzianità con 35 anni di contribuzione e 58 anni di età, ma con una penalizzazione consistente nella liquidazione della pensione con il sistema completamente contributivo (la cosiddetta "Opzione donna"). Tale possibilità è limitata alle pensioni con requisiti maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Con la circolare 11/2019, l'INPS ricorda che per raggiungere il requisito dei 35 anni di contribuzione non concorrono i contributi accreditati per malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. La circolare specifica inoltre che alle lavoratrici madri che accedono al pensionamento tramite opzione donna non si applicano le agevolazioni previste dalla Legge Dini (articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995). In sostanza, per le pensioni contributive non sono riconosciuti i contributi figurativi relativi ai periodi di assenza dal lavoro per motivi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età o di assistenza al coniuge e al genitore, oltre a non essere riconosciuto l'anticipo di quattro mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di un anno.

Nel caso del lavoro dipendente, la pensione decorre in ogni caso 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti.

Quota 100

Si tratta di un'opzione introdotta dal decreto legge 4/2019 che consente di accedere alla pensione con 62 anni di età e 38 di contributi; la misura ha carattere sperimentale e la sua validità si estende pertanto a tutti i lavoratori (dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata INPS) che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Per esercitare questa possibilità, è necessario possedere contemporaneamente entrambi i requisiti minimi. A proposito del requisito contributivo, occorre inoltre si ritiene valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurativo, fermo restando – così come precisato anche dalla circolare INPS 11/2019 - il possesso di almeno 35 anni di contribuzione effettiva, al netto di periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

La domanda può essere presentata una volta maturati i requisiti (anche nel 2022, se raggiunti entro il 31 dicembre dell'anno precedente), mentre la prestazione decorre, per i dipendenti della pubblica amministrazione, 6 mesi dopo la maturazione del diritto per effetto della finestra trimestrale prevista. Per quanto riguarda la misura della pensione, va precisato che l'importo non subisce nel calcolo alcuna penalizzazione, pur verosimilmente meno generoso di quello di un'ipotetica pensione anticipata per effetto sia del minor numero di anni di contribuzione sia di un coefficiente di trasformazione più basso.

Lavori usuranti

Il lavoratore che svolge attività usuranti per almeno la metà della vita lavorativa o per 7 anni negli ultimi 10 beneficia di una particolare normativa. Dall'1 gennaio 2012, i lavoratori interessati - in possesso di un'anzianità contributiva minima di 35 anni e di una determinata età anagrafica minima - possono accedere al trattamento pensionistico attraverso il cosiddetto "sistema delle quote", date dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità maturata. I requisiti sono riepilogati nella tabella che segue, nella quale sono indicati anche i requisiti richiesti ai lavoratori notturni che prestano la loro attività a turni per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno inferiore a 78.

I requisiti richiesti a partire dal 2016 restano "congelati" sino a tutto il 2026 in quanto nei loro confronti non trova applicazione né l'adeguamento demografico alla speranza di vita né il posticipo della decorrenza, fissata al 13° mese (18° per gli autonomi) successivo a quello di maturazione dei requisiti (la cosiddetta finestra mobile).

Anno	Lavori usuranti		Lavori notturni		
	Età anagrafica minima	Somma età anagrafica e anzianità contributiva	Numero di notti in ogni anno	Età anagrafica minima	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
2012	60	96	Da 64 a 71	62	98
			Da 72 a 77	61	97
2013-2015	61 e 3 mesi	97,3	Da 64 a 71	63 e 3 mesi	99,3
			Da 72 a 77	62 e 3 mesi	98,3
2016	61 e 7 mesi	97,6	Da 64 a 71	63 e 7 mesi	99,6
			Da 72 a 77	62 e 7 mesi	98,6
2017-2026	61 e 7 mesi	97,6	Da 64 a 71	63 e 7 mesi	99,6
			Da 72 a 77	62 e 7 mesi	98,6

Lavoratori precoci

La Legge di Bilancio 2017 ha riconosciuto la necessità di un intervento in favore delle categorie di lavoratori cosiddette precoci che si trovano in condizione di particolare disagio lavorativo e/o economico. Sono definiti precoci i lavoratori che possono vantare almeno un anno (12 mesi, anche non continuativi) di contribuzione, riferiti a periodi di lavoro effettivo, precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età.

Questi lavoratori, dall'1 gennaio 2017, possono ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione, di cui almeno 35 effettivi (eventualmente maturati anche in regime di cumulo tra gestioni INPS e Casse di Previdenza per i liberi professionisti), a condizione che:

- siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
- assistano in qualità di *caregiver*, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità (Legge n.104/1992) o parente o affine di 2° grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in

situazione di gravità hanno compiuto 70 anni o sono anch'essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti;

c) presentino una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

d) siano lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nella tavola sottostante, che abbiano svolto una o più delle attività usuranti riportate in tabella per un periodo di tempo pari ad almeno: 6 anni negli ultimi 7 di attività lavorativa, o 7 anni negli ultimi 10, oppure la metà della vita lavorativa complessiva.

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
 - B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
 - C. Conciatori di pelli e di pellicce
 - D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
 - E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
 - F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
 - G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
 - H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
 - I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
 - L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
 - M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- Dal 2018 anche:
- N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
 - O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
 - P. Lavoratori del settore siderurgico di 1a e 2a fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature
 - Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne

L'anticipo, in effetti, è di 22 mesi per gli uomini e di soli 10 mesi per le donne. Inoltre, dall'1 gennaio 2019, in base al DL 4/2019 il requisito di 41 anni non è più soggetto all'adeguamento demografico del requisito contributivo alla variazione della speranza di vita, ma è assoggettato alla cosiddetta "finestra mobile" di 3 mesi: tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione deve passare un periodo di 3 mesi.

TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ.

Pensione d'inabilità

Si tratta della la stessa prestazione prevista per i dipendenti del settore privato. Il soggetto riconosciuto inabile, che si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ha diritto ad una pensione costituita dal trattamento effettivamente maturato sulla base della contribuzione versata, maggiorato di una quota pari a quella che avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare sino all'età di 60 anni (uomini e donne), entro il limite di 40 anni. Ai fini del perfezionamento del diritto la pensione di inabilità è richiesto il possesso di un minimo di 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 anni presenti nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.

Pensione per inabilità accertata

Il dipendente pubblico può essere collocato a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute se viene riscontrata una delle seguenti condizioni: inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, ovvero inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte. Indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto al trattamento di pensione richiede almeno:

- 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
- 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

Gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio hanno diritto a pensione di inabilità se hanno almeno 15 anni di servizio effettivo (14 anni, 11 mesi e 16 giorni).

Pensione di privilegio

Consiste in un trattamento di natura economica che spetta al dipendente pubblico divenuto inabile per patologie derivanti da causa di servizio. Per causa di servizio si intende un danno fisico subito o una malattia contratta per cause o condizioni insite nel tipo di lavoro prestato. La concessione del privilegio avviene indipendentemente dagli anni di servizio.

Affinché sia riconosciuta la pensione di privilegio è richiesto che il soggetto contragga una malattia contagiosa o una malattia professionale, o riporti una ferita o una lesione traumatica, per causa o concausa di servizio (nel secondo caso la concausa deve essere necessaria e preponderante).

La pensione di privilegio è stata abrogata (con decorrenza a partire dall'1 dicembre 2012) dalla riforma Monti-Fornero. Rimane in essere (con i precedenti requisiti) solo per gli appartenenti al "comparto sicurezza".

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 15 anni di contribuzione, ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

La misura della pensione è stabilita in una quota dell'intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli: 100%; un genitore: 15 %; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%.

La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all'intero ammontare della rendita della quale risultava titolare, o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto. Se il totale delle aliquote riferite a tutti i familiari supera il 100%, la pensione ai superstiti deve intendersi così ripartita: se superstiti sono il coniuge e tre o più figli, al coniuge spetta il 60%; il restante 40% va

diviso in parti uguali tra i figli; se superstiti sono 3 o più figli, l'intero importo va diviso in parti uguali tra i beneficiari.

La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: al 75 %, in presenza di redditi imponibili Irpef (escluso quello della casa di abitazione) d'importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; al 60%, in presenza di redditi d'importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; al 50%, in presenza di redditi imponibili Irpef d'importo annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS (Legge 335/1995).

Ai fini della cumulabilità sono valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non deve essere valutato l'importo della pensione ai superstiti interessata alla riduzione.

Il minimo INPS del 2020 è di di 6.702,58 euro annui, pari a 515,58 euro mensili.

Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti

Reddito IRPEF del superstite	Percentuale di cumulabilità
Fino a 2 volte l'ammontare del minimo INPS	100%
Oltre 3 volte l'ammontare del minimo INPS	75%
Oltre 4 volte l'ammontare del minimo INPS	60%
Oltre 5 volte l'ammontare del minimo INPS	50%

DECORRENZA DELLE PENSIONI

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti per il diritto. La pensione anticipata (e di anzianità) decorrono, dal 2019, tre mesi dopo il compimento dei requisiti, con la cosiddetta "finestra mobile"; per il personale della scuola, la decorrenza è fissata all'1 settembre dell'anno in cui matura il diritto.

I trattamenti di invalidità decorrono dal giorno successivo a quello della dispensa dal servizio. La pensione ai superstiti è fissata al giorno successivo alla data del decesso del dante causa.

MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell'anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995:

- per chi può contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi, figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica il cosiddetto criterio e cioè "retributivo", per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011, e "contributivo" per i periodi di attività dall'1 gennaio 2012 legato appunto alle retribuzioni dell'ultimo periodo lavorativo;

- per chi ha meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è misto, e cioè “retributivo”, per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e “contributivo” per i periodi di attività dall’1 gennaio 1996;
- per i nuovi assunti, dall’1 gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) si applica invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore della contribuzione versata nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995	Sistema di calcolo
18 anni e più	Retributivo, vale a dire legato alle retribuzioni dell’ultimo periodo lavorativo fino al 2011 e contributivo dal 2012
Meno di 18 anni	Misto: retributivo, per l’anzianità maturate a tutto il 1995 e contributivo per i periodi dal’1 gennaio 1996
Nessuna	Contributivo, sulla base di tutta la contribuzione versata nell’arco della vita lavorativa

Calcolo retributivo (e misto)

La misura della pensione nel sistema retributivo è data dalla somma di tre distinte quote (A + B+ C). La prima (A) corrispondente all’importo relativo all’anzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all’anzianità contributiva acquisita dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 e la terza (C) corrispondente all’importo relativo all’anzianità maturata dall’1 gennaio 2012.

La base pensionabile dei dipendenti pubblici è così costituita: l’ultimo stipendio (maggiorato del 18%, per gli statali), per la quota A; media annua delle retribuzioni dei 10 anni che precedono la decorrenza, per la quota B. La quota C si calcola invece con il sistema contributivo puro.

L’ammontare del trattamento relativo all’anzianità maturata al 31 dicembre 1992 (quota A) è stabilito, per gli statali, in misura pari al 35% della retribuzione pensionabile, per l’anzianità minima di servizio di 15 anni. Per ogni anno utile oltre il quindicesimo, l’aliquota di rendimento viene aumentata dell’1,8% fino a raggiungere l’80% in presenza di 40 anni di anzianità. Per il personale degli enti locali il trattamento spettante si ricava moltiplicando lo stipendio pensionabile per l’aliquota di rendimento variabile in base all’anzianità di servizio utile. Si va da un minimo del 37,5% per una copertura assicurativa di 15 anni, al 100% per i 40 anni.

Le retribuzioni utilizzate per la quota B (media degli ultimi 10 anni) vengono aggiornati tenendo conto dell’inflazione, con esclusione di quello dell’anno di decorrenza e di quello dell’anno immediatamente precedente, con riferimento alla variazione degli indici Istat dei prezzi al consumo.

La cosiddetta aliquota di rendimento relativa al calcolo della quota B è del 2% l’anno, come previsto per i dipendenti del settore privato.

Calcolo contributivo

Il sistema contributivo funziona ad accumulo. Il lavoratore provvede, con il concorso della pubblica amministrazione, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio. Il capitale versato

produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del PIL (il prodotto interno lordo) e all'inflazione.

Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l'aumentare dell'età. Con riferimento al 2020, ad esempio, il coefficiente è pari al 4,532%, per chi chiede la rendita a 60 anni, sale al 5,245% per chi resiste fino a 65 anni e al 6,257% se si decide di arrivare fino a 70 anni. A partire dal 2019, i coefficienti di trasformazione sono rivisti ogni due anni - in precedenza lo erano ogni 3 - sulla base della evoluzione degli andamenti demografici (speranza di vita).

Per le pensioni liquidate a soggetti di età inferiore a 57 anni (pensione di inabilità e pensione ai superstiti) si applica il coefficiente di trasformazione previsto per coloro che hanno compiuto i 57 anni.^[1]_[SEP]

Sviluppo dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica										
Età alla decorrenza della pensione	1996-2009	2010-2012	% di riduzione rispetto ai precedenti coefficienti	2013-2015	% di riduzione rispetto ai precedenti coefficienti	2016-2018	% di riduzione rispetto ai precedenti coefficienti	2019-2020 primo biennale	% di riduzione rispetto ai precedenti coefficienti	% di riduzione rispetto ai coefficienti 1996/2009
57	4,720	4,419	-6,38%	4,304	-2,60%	4,246	-1,35%	4,200	1,08%	11,017
58	4,860	4,538	-6,63%	4,416	-2,69%	4,354	-1,41%	4,304	1,15%	11,440
59	5,006	4,664	-6,83%	4,535	-2,77%	4,468	-1,48%	4,414	1,21%	11,826
60	5,163	4,798	-7,07%	4,661	-2,86%	4,589	-1,55%	4,532	1,24%	12,222
61	5,334	4,94	-7,39	4,796	-2,91%	4,719	-1,61%	4,657	1,31%	12,692
62	5,514	5,093	-7,64	4,94	-3,01%	4,856	-1,70%	4,790	1,36%	13,130
63	5,706	5,257	-7,87	5,094	-3,11%	5,002	-1,81%	4,932	1,40%	13,565
64	5,911	5,432	-8,10	5,259	-3,18%	5,159	-1,90%	5,083	1,47%	14,008
65	6,136	5,620	-8,41	5,435	-3,30%	5,326	-2,01%	5,245	1,52%	14,521
66	6,136	5,620		5,624		5,506	-2,01%	5,419	1,58%	11,685
67	6,136	5,620		5,826		5,7	-2,17%	5,604	1,68%	8,670
68	6,136	5,620		6,046		5,91	-2,25%	5,804	1,79%	5,411
69	6,136	5,620		6,283		6,135	-2,36%	6,021	1,86%	1,874
70	6,136	5,620		6,541		6,378	-2,50%	6,257	1,90%	-1,972
71	6,136	5,620		6,541		6,378		6,513	-2,12%	-6,144

Per le pensioni liquidate sulla base del criterio contributivo, le disposizioni sull'integrazione al minimo non trovano applicazione.

Regime del cumulo

Il cumulo pensione-reddito da lavoro è ormai un problema che riguarda esclusivamente i beneficiari della pensione di invalidità. I titolari della vecchiaia, infatti, da tempo possono svolgere sia attività di lavoro dipendente che da autonomo, senza subire alcuna riduzione della pensione. Lo stesso vale per i titolari dei trattamenti anticipati/anzianità a partire dal 2009.

La mappa del cumulo				
Pensione	Reddito da lavoro	Decorrenza	Anni di contribuzione	Quota pensione cumulabile
Vecchiaia	Dipendente o autonomo	Qualsiasi	Non influente	Intero importo
Anzianità	Dipendente o autonomo	Qualsiasi	Non influente	Intero importo
Invalidità	Dipendente	Qualsiasi	• Almeno 40 anni	Intero importo
			• Meno di 40 anni	Minimo INPS più 50% eccedenza (**)
	Autonomo	<ul style="list-style-type: none"> • Qualsiasi • Entro il 31.12.1994 • Dall'1 1.1.1995 	Almeno 40 anni	Intero importo
			Non influente	Intero importo
		Meno di 40 anni	Minimo INPS più 70% eccedenza (*) (**)	

* La trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito da lavoro

*Per il 2020, la misura del trattamento minimo è pari a 515,58 euro

Chi andrà in pensione con Quota 100 non potrà percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente, 67 anni): all'assoluto divieto di cumulo durante il periodo di anticipo – pena la sospensione della pensione stessa – è comunque prevista una deroga per il lavoro autonomo occasionale entro il limite annuale di 5.000 euro lordi.

LE NOVITÀ 2020

Una serie di importanti novità in ambito previdenziale sono state introdotte lo scorso anno dapprima dalla Legge di Bilancio per il 2019 e successivamente dal decreto-legge del 28 gennaio 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”: tra le misure più significative, l'introduzione di Quota 100 – vale a dire la possibilità di uscita dal lavoro quando somma di età anagrafica e contributi è almeno pari a 100 (con requisiti contributivo e di età minima comunque definiti) -, il riscatto agevolato della laurea o di altri periodi non coperti da contribuzione e la variazione del meccanismo di rivalutazione delle pensioni.

Tra le più rilevanti per i dipendenti pubblici si ricordano in particolar modo:

- **L'anticipo del TFR ai dipendenti pubblici.** Un'importante novità introdotta dal decreto legge 4/2019 riguarda il pagamento dell'indennità di fine servizio (comunemente denominata) in caso di accesso a Quota 100: in questo caso, la liquidazione avviene infatti con modalità e tempi già previsti dalla legislazione vigente, a partire dal raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Per un dipendente pubblico pensionato con Quota 100, il provvedimento può quindi comportare un differimento fino a 5 anni nella riscossione della prima *tranche* dell'indennità. Tuttavia, accedendo alla pensione in qualsiasi forma (vecchiaia, anticipata, Quota 100, etc) è possibile presentare una richiesta di finanziamento per una somma pari all'importo dell'indennità di servizio maturata (con un massimo al momento fissato a 30.000 euro) alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare tra ABI e i ministeri interessati. Il finanziamento viene garantito dallo Stato tramite un apposito fondo di garanzia gestito dall'INPS; l'onere

dell'operazione graverà comunque sul lavoratore che dovrà pagare un tasso di interesse (o, meglio, di sconto) sull'anticipazione, comunque agevolato rispetto a quelli vigenti sul mercato. Il decreto in fase di conversione prevede inoltre una tassazione del TFS commisurata all'entità della dilazione temporale nel pagamento della buonuscita.

- **Contributi eccedenti e previdenza complementare.** L'articolo 21 del decreto legge 4/2019 ha introdotto un importante cambio di regime nella gestione del massimale contributivo, con ripercussioni anche sulla gestione delle forme pensionistiche complementari: per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano servizio (a partire dall'1 gennaio 1996) in settori per i quali non sono previste forme di previdenza integrativa partecipate dal datore di lavoro viene infatti introdotta la facoltà di esclusione dal massimale contributivo. In questo caso, la domanda deve essere proposta entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o, in alternativa, dalla data di assunzione o di superamento del massimale contributivo.

Anche la Legge di Bilancio per il 2020 è, sebbene in misura minore, nuovamente intervenuta sulla materia previdenziale, in parte andando a modificare alcune delle disposizioni precedenti (come nel caso del meccanismo di rivalutazione) e in parte estendendo anche all'anno in corso alcuni istituti - come APE sociale e opzione donna - già prorogati per il 2019 dalla precedente manovra economico-finanziaria. Si descrivono quindi sinteticamente di seguito alcune delle principali novità introdotte dalla legge 160/2019.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle schede Wikiprevidenza dedicate.

Proroga dell'APE Sociale

Confermata anche per il 2020 la possibilità di ricorrere all'anticipo pensionistico mediante APE sociale, della quale vengono sostanzialmente conservate anche le principali caratteristiche.

In particolare, l'APE sociale permette a specifiche categorie di lavoratori individuate dalla legge di ottenere, una volta raggiunti i 63 anni di età e i 30 anni di contributi (36 per gli addetti alle mansioni gravose; previsto invece uno sconto fino a 2 anni per le lavoratrici madre), una sorta di assegno ponte fino alla maturazione dei requisiti necessari alla pensione di vecchiaia. Nel concreto, si traduce quindi in una sorta di sussidio di accompagnamento alla pensione – *conditio sine qua non* è ovviamente la non titolarità di alcuna pensione diretta – erogato dallo Stato a soggetti che si trovano in condizioni di particolare bisogno (disoccupati, *caregivers*, invalidi civili e addetti a mansioni gravose) così come individuati dalla legge.

Attenzione! La Legge di Bilancio non ha invece previsto alcuna proroga per l'APE volontaria, la cui esperienza si è conclusa quindi con il 2019

Proroga di opzione donna

Si tratta di un'opzione indirizzata, come suggerisce il nome stesso, alle sole donne, cui è concesso di accedere alla pensione con almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni di età se dipendenti in alternativa alle altre forme di pensionamento, laddove i requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2019.

Anche in questo caso, il perfezionamento del requisito contributivo implica l'esclusione della contribuzione figurativa accreditata per disoccupazione, malattia e/o prestazioni equivalenti. Non solo, la circolare 11/2019 specifica inoltre che alle lavoratrici madri che accedono al pensionamento tramite opzione donna non si applicano le agevolazioni previste dalla Legge Dini (articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995). In sostanza, per le pensioni contributive non sono

riconosciuti i contributi figurativi relativi ai periodi di assenza dal lavoro per motivi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età o di assistenza al coniuge e al genitore, oltre a non essere riconosciuto l'anticipo di quattro mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di un anno. Prevista poi una finestra tra la maturazione dei requisiti e l'effettiva ricezione del proprio assegno pensionistico. Il tempo di attesa è pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti.

Attenzione! L'importo della pensione ottenuta con opzione donna viene interamente calcolato con il metodo contributivo, a prescindere da quando sono stati effettivamente versati i contributi (sistema misto o ex retributivo): nella maggior parte dei casi, ciò si traduce di fatto in una penalizzazione nell'importo dell'assegno pensionistico.

Meccanismo di rivalutazione delle pensioni

La Legge di Bilancio 145/2018 era intervenuta sul meccanismo di rivalutazione delle pensioni prevedendo per il triennio 2019-2022 l'adeguamento:

- al 100% dell'inflazione per le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS*;
- al 97% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo;
- al 77% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo;
- al 52% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo;
- al 47% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 6 e 8 volte il minimo;
- al 45% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 8 e 9 volte il minimo;
- al 40% dell'inflazione per le pensioni di importo oltre 9 volte il minimo.

La manovra per il 2020 è tuttavia nuovamente intervenuta sul tema prevedendo sia per il 2020 stesso sia per il 2021 un accorpamento della rivalutazione al 100% dei trattamenti di importo fino a 4 volte il TM (515,58 euro), lasciando inalterate le altre fasce di rivalutazione. Dunque, ricapitolando:

- Il 100% dell'inflazione per le pensioni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo INPS*;
- Il 77% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo;
- Il 52% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo;
- Il 47% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 6 e 8 volte il minimo;
- Il 45% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 8 e 9 volte il minimo;
- Il 40% dell'inflazione per le pensioni di importo oltre 9 volte il minimo.

Attenzione! Come già accaduto in passato, per il triennio 2019-2021 la rivalutazione è applicata sull'importo complessivo della pensione e non sui diversi scaglioni, come previsto dalla legge 388/2000. Cosa vuol dire? Che, in passato, un'ipotetica pensione di 4.000 euro lordi al mese sarebbe stata rivalutata fino al 100% dell'inflazione fino a 3 volte il minimo (circa 1.547 euro), il 90% da 3 a 5 volte il minimo (da 1.548 a 2.578 euro) e il 75% sulla quota di pensione oltre 5 volte il minimo (da 2.579 fino a 4.000 euro). Le ultime due Leggi di Bilancio, almeno in questo senso, proseguono invece l'impostazione già prevista per il 2018 e applicano la rivalutazione all'intero importo: tornando all'esempio, ciò significa che l'intero importo sarà rivalutato al 47% dell'inflazione, percentuale applicata nel caso di pensioni di importo compreso tra le 6 e le 8 volte il trattamento minimo.